

L'Odcec di Roma e Assilea hanno elaborato una Guida per pmi e professionisti

Nuova fiscalità per il leasing

È stata ridotta la durata minima fiscale dei contratti

Strumento fondamentale da sempre per la vita delle imprese e delle professioni, il leasing è stato sottoposto negli ultimi anni a uno stress di modifiche che ne hanno radicalmente mutato i parametri di convenienza e di gestione. Per cui appare decisivo conoscerne le modifiche delle regole concernenti i canoni di deducibilità per le imprese e i lavoratori autonomi che emergono dalla Legge di Stabilità 2014. Utile per cogliere le opportunità e la semplicità di gestione determinata dal nuovo regime fiscale del leasing è la guida messa a punto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in collaborazione con Assilea (Associazione Italiana Leasing), presentata ieri a Roma nell'ambito del convegno «Leasing: meno barriere al credito e più vantaggi fiscali per le imprese».

La principale riforma introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 concerne soprattutto la riduzione della durata minima fiscale dei contratti, ovvero il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il monte canoni totale, e si provvede, semplificando, ad equiparare il trattamento dei professionisti a quello delle imprese. Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 mentre per i contratti stipulati in precedenza resta ferma la «vecchia» disciplina.

L'Odcec di Roma e Assilea, per fare chiarezza sui nuovi dispositivi, hanno elaborato un accurato manuale «Guida alle novità fiscali per il leasing 2014» a cui è stato affiancato un modello elettronico di valutazione che compara il

leasing ad altre forme di finanziamento per l'acquisizione dei beni strumentali all'impresa e all'esercizio dell'arte e della professione. Il pdf della guida e il programma di calcolo sono scaricabili gratuitamente dai siti web www.odcec.roma.it e www.assilea.it.

La premessa è nella sottolineatura del valore dei contratti di leasing, strumento necessario in una stagione in cui per far ripartire la crescita del Pil, i nuovi investimenti e la capacità di attrarre iniziative internazionali, occorre sbloccare il credito alle imprese e alle professioni. Gli ultimi due anni, infatti, sono stati segnati da un forte calo dell'erogazione del credito che ha messo in sofferenza il sistema produttivo. Anche su questo terreno si è posto il tema della semplificazione, con la Legge di Stabilità 2014 sono stati eliminati alcuni appesantimenti burocratici nella gestione del leasing: doppia Ipt nell'auto, doppio binario nella durata fiscale e contrattuale, regimi fiscali diversi tra imprese e professionisti.

«Le analisi macroeconomiche richiamano spesso la necessità di innovare per guadagnare competitività», osserva Edoardo Bacis, Presidente di Assilea, «ma questa innovazione può avvenire solo se opportunamente sostenuta da un punto di vista finanziario. E il leasing è uno degli strumenti insostituibili per questo obiettivo. Partendo da questa logica premessa ab-

Il rischio penale nelle professioni liberali

La dottrina giuridica ha sempre teorizzato l'ipotesi che l'operato di una figura professionale sia suscettibile di essere valutato dall'autorità giudiziaria sotto il profilo della responsabilità. A questa previsione generale sta corrispondendo, negli anni recenti, un sempre maggiore coinvolgimento del professionista sotto il profilo della responsabilità penale con riferimento a fatti e comportamenti connessi all'espletamento della propria attività. Di conseguenza appare necessaria una profonda conoscenza giuridica, tecnica e amministrativa di tutte le implicazioni di questa materia.

Le articolazioni del tema saranno trattate nel convegno di studi «**Professioni e Società: rischio penale nelle professioni liberali**» organizzato dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalla Fondazione italiana del Notariato, dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. L'appuntamento è per **venerdì 14 febbraio a Roma (Hotel Parco dei Principi - Via G. Frescobaldi n. 5 - dalle ore 9,30 alle 18,30)**.

«Il tema è molto complesso e di grande rilievo», spiega il presidente dell'Odcec di Roma, **Mario Civetta**, «le attività professionali sono a garanzia dell'interesse pubblico per il quale si richiede perizia tecnica, conoscenze accertate, deontologia, etica. Era necessario un convegno per analizzare tutte le articolazioni di questo ambito».

«Il convegno in programma», osserva **Giancarlo Laurini**, Commissario straordinario del

Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, «vede per la prima volta significativamente uniti i professionisti dell'area giuridico-economica, in un comune impegno etico e culturale per il rilancio del loro ruolo nella società, nel momento stesso in cui lo Stato chiede alle professioni liberali di contribuire a rendere concreto il principio di sussidiarietà. Uno spirito e un impegno unitari proiettati nel futuro con il protocollo d'intesa che sarà sottoscritto in occasione del convegno dai Presidenti delle Fondazioni dei quattro Ordini».

Il simposio si articolerà in diverse sessioni dedicate all'approfondimento dei temi inerenti i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati contro la fede pubblica, il concorso del professionista ai reati tributari, la condotta del professionista e il reato di riciclaggio, i profili sanzionatori amministrativi e penali della normativa anticiclaggio, il rischio penale per le attività in ambito processuale. L'incontro si concluderà con una tavola rotonda a cui parteciperanno: **Attilio Befera**, Direttore Agenzia delle Entrate; **Mario Civetta**, Presidente dell'Odcec di Roma; **Luca De Compadri**, Avvocato e Consulente del lavoro; **Gianfranco Donadio**, Procuratore nazionale antimafia aggiunto; **Alarico Mariani Marini**, Vice Presidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura; **Giuseppe Antonio Michele Trimarchi**, Notaio in Milano; **Enrico Zanetti**, Vicepresidente Commissione VI Finanze, Camera dei Deputati.

biamo messo a punto una guida molto operativa e concreta capace di aggiornare i nostri iscritti e tutti gli altri operatori sulle novità scaturite dall'ultima Legge di Stabilità, al fine di rendere efficace il nostro supporto alle imprese e al lavoro autonomo».

Merita di essere sottolineato il nuovo regime del leasing immobiliare che sancisce il passaggio della durata fiscale dagli attuali 18 ai 12 anni e riguarda

«non solo le imprese ma anche i professionisti e lavoratori autonomi; questi ultimi fino al 2013 non hanno potuto dedurre né in caso di leasing né in caso d'acquisto mentre dal 1° gennaio 2014, come confermato dalla relazione tecnica alla Legge di Stabilità, sui nuovi contratti possono dedurre i canoni di leasing immobiliare», ha aggiunto il presidente dell'Odcec di Roma, Mario Civetta.

Tra gli elementi virtuosi del-

la nuova disciplina la reintroduzione per i nuovi contratti di leasing finanziario del regime dei primi anni 2000 con lo scopo di esaltarne la convenienza fiscale. Non a caso il governo nella relazione tecnica ha valutato, a partire dal 2014, in 126 mln, 252 mln, 378 mln e 362 mln il differenziale di deducibilità tra i canoni fiscalmente deducibili a legislazione vigente rispetto ai nuovi canoni ricalcolati in base alla nuova normativa.

Pagina a cura dell'



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it

RIFLESSIONI SULLA NORMA CONTENUTA NELLA LEGGE DI STABILITÀ

Sanatoria dei ruoli o degli avvisi di accertamento entro il 28/2

DI DORINA CASADEI*

La sanatoria dei ruoli o degli avvisi di accertamento esecutivi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013 è l'opportunità offerta dall'articolo 1 commi da 618 a 624 della legge n. 147 del 27.12.2013. Consiste nello stralcio degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora se viene eseguito il versamento delle somme dovute, al netto di detti interessi, in una unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.

Al riguardo si rammenta che gli interessi di mora maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro 60 giorni, mentre gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo si applicano sulle imposte o maggiori imposte dovute a seguito della liquidazione e del controllo formale della dichiarazione o dell'accertamento da parte dell'Ufficio,

a partire dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento del tributo dovuto fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione. Se si considera che l'unico vantaggio offerto dalla sanatoria è l'abbuono degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora, a condizione che il pagamento delle somme dovute avvenga in una unica soluzione entro il 28.02.2014, si comprende che interessati a questa agevolazione saranno i soggetti che hanno accumulato debiti ingenti da lunghissimo tempo, e per i quali quindi gli importi dovuti a titolo di interessi hanno raggiunto un importo considerevole.

Stante il tenore letterale della norma, sembrerebbe che la sanatoria possa riguardare, oltre che gli importi per i quali il contribuente ha già ottenuto la rateizzazione, anche gli importi relativi a liti pendenti. Nel primo caso, a

fronte della rinuncia alla rateizzazione, il contribuente avrà il vantaggio di non dover versare l'importo degli interessi di mora e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, nel secondo caso, la convenienza o meno di aderire alla sanatoria sarà determinata in funzione della previsione circa la probabilità di soccombenza in giudizio.

Al riguardo, facendo riferimento a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/E del 2003 in occasione delle sanatorie di cui alla legge n. 289/2002, sembrerebbe che gli importi versati per aderire alla sanatoria non sono ripetibili in caso di giudizio favorevole. Così ad esempio, se oggetto della lite è un avviso di accertamento in materia di imposte dirette, e il contribuente non ha provveduto ad eseguire, in base all'articolo 15 del Dpr 602/73, il versamento dell'importo pari ad un terzo delle imposte dovute e dei relativi interessi, può avvalersi della

sanatoria versando l'importo di dette imposte ed omettendo di versare gli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo. Qualora poi la sentenza della commissione tributaria Provinciale dovesse essere sfavorevole al contribuente, questi sarà tenuto a versare un importo pari ai 2/3 delle sanzioni e le ulteriori imposte sino a raggiungere i 2/3 delle stesse. Se però l'esito finale del contenzioso dovesse risultare a favore del contribuente, sulla base di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare 12/E del 2003, questi avrà il diritto alla restituzione degli importi versati dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, ma non potrà richiedere il rimborso degli importi versati per aderire alla sanatoria di cui alla legge n. 147 del 27.12.2013. Sarebbe auspicabile un chiarimento al riguardo.

***Coordinatore Area Fiscale dell'Odcec di Roma**